

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2002

che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2002) 2238]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/525/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare, in base al progresso tecnico e scientifico, talune sostanze pericolose vietate dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.

(2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.

(3) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente devono beneficiare o continuare a beneficiare di un'esenzione dal divieto d'impiego, poiché per essi l'uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile.

(4) Talune esenzioni dal divieto d'impiego, riguardanti determinati materiali o componenti, devono essere limitate sia nell'ambito di applicazione sia nella durata, di guisa che le sostanze pericolose siano eliminate nei veicoli non appena il loro uso potrà essere evitato.

(5) Il cadmio presente negli accumulatori dei veicoli elettrici deve beneficiare di un'esenzione fino al 31 dicembre 2005, in quanto entro questa data, secondo gli attuali dati tecnici e scientifici e la valutazione ambientale complessiva, saranno disponibili sostanze sostitutive e sarà garantita la disponibilità dei veicoli elettrici. L'analisi della progressiva sostituzione del cadmio deve comunque essere proseguita, tenendo conto della disponibilità di veicoli elettrici. La Commissione, pubblicherà i risultati raggiunti e, qualora i risultati lo giustifichino, potrà proporre una proroga del termine previsto per l'eliminazione del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici.

(6) L'esenzione relativa all'impiego del piombo nel rivestimento interno dei serbatoi di carburante deve essere sop-

pressa, in quanto è già possibile evitare l'uso di tale sostanza in questi componenti.

(7) Poiché è manifestamente impossibile raggiungere l'assenza completa di metalli pesanti, certi valori di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinati materiali e componenti devono essere tollerati, purché le sostanze pericolose non siano state introdotte intenzionalmente.

(8) La direttiva 2000/53/CE deve essere modificata in conformità.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato, istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché il cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici non venga immesso sul mercato dopo il 31 dicembre 2005.

Nel quadro della valutazione ambientale complessiva già avviata, la Commissione continua ad analizzare la progressiva sostituzione del cadmio, tenendo conto della necessità di assicurare la disponibilità di veicoli elettrici. Essa porta a termine l'analisi e ne pubblica i risultati entro il 31 dicembre 2004; se i risultati ne dimostrano la necessità, essa può proporre una proroga dei termini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

| Materiali e componenti | Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione | Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
|--|---|--|
| <i>Piombo come elemento di lega</i> | | |
| 1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo | | |
| 2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1 % o meno di piombo in peso | 1° luglio 2005 ⁽¹⁾ 1° luglio 2008 ⁽²⁾ | |
| 3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo | | |
| 4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo | | |
| <i>Piombo e composti di piombo nei componenti</i> | | |
| 5. Accumulatori | | X |
| 6. Masse smorzanti | | X |
| 7. Masse di equilibratura delle ruote | Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2005 ⁽³⁾ | X |
| 8. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore | 1° luglio 2005 ⁽⁴⁾ | |
| 9. Stabilizzante per vernici protettive | 1° luglio 2005 | |
| 10. Spazzole di carbone per motori elettrici | Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio 2005 | |
| 11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche | | X ⁽⁵⁾ |
| 12. Rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, più dello 0,5 % di piombo | Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004 | X |
| 13. Sedi di valvole | Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003: 1° luglio 2006 | |

| Materiali e componenti | Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione | Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
|---|--|--|
| 14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele | | X ⁽⁶⁾ (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
| 15. Vetro delle lampadine e delle candele | 1° gennaio 2005 | |
| 16. Inneschi pirotecnici | 1° luglio 2007 | |
| <i>Cromo esavalente</i> | | |
| 17. Rivestimento anticorrosione | 1° luglio 2007 | |
| 18. Frigoriferi ad assorbimento nei camper | | X |
| <i>Mercurio</i> | | |
| 19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti | | X |
| <i>Cadmio</i> | | |
| 20. Paste a film spesso | 1° luglio 2006 | |
| 21. Accumulatori per veicoli elettrici | 31 dicembre 2005 Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data. | X |

⁽¹⁾ Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁵⁾ Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

⁽⁶⁾ Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:

— È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente ⁽¹⁾.

— È ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente ⁽²⁾.

— Fino al 1° luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente ⁽³⁾.

— È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

— Fino al 1° luglio 2007 anche i nuovi pezzi di ricambio destinati alla riparazione ⁽⁴⁾ di parti di veicoli cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), godono delle stesse esenzioni.»

⁽¹⁾ "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici". La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁴⁾ La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci specifiche.